

TI_GERICHTE 35.2001.28 vom 14. Dezember 1994

TI Tribunale d'appello, 1994-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2001.28

FR: TI_GERICHTE 35.2001.28 du 14 décembre 1994

IT: TI_GERICHTE 35.2001.28 del 14 dicembre 1994

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

del doc. _ e nella decisione di cui al doc. _ (pag. 4). Non può in effetti essere condivisa la tesi secondo cui il primo versamento sarebbe stato erogato a norma dell'art. 83 OPI e quindi considerato disgiunto dal secondo. Dagli atti si evince chiaramente che la _____ non ha mai versato indennità giornaliera ai sensi di detta disposizione, ma esclusivamente un assegno di transizione ex artt. 86 OPI e seg.. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, già all'epoca dell'emanazione della decisione del 14 dicembre 1994, la _____ aveva infatti chiaramente affermato che le condizioni di applicabilità dell'art. 83 OPI non erano adempiute nel caso concreto (doc. _ pag. 4). Inoltre, il fatto che la somma di fr. 26'832.70 costituiva un " anticipo " sull' " assegno di transizione " (e non indennità giornaliera) sull'importo definitivo relativamente al periodo in questione e fino al 31.10.92, era stato peraltro espressamente ammesso dall'attore nel doc. _, lettera posteriore al doc. _ " (doc. _, p. 6 - la sottolineatura è del redattore). Che _____ non condivida, nell'esito e nelle relative motivazioni, la summenzionata sentenza del Pretore é evidente, giacché, con l'istanza di revisione ora sub judice, egli ha riproposto esattamente le medesime tesi già sviluppate nella sua petizione del 5 febbraio 1998. I motivi per cui l'assicurato abbia rinunciato ad impugnare la pronunzia pretorile innanzi al Tribunale d'Appello, lasciandola crescere in giudicato incontestata (cfr. doc. _, p. 8), non appaiono, per contro, evidenti. Una cosa è comunque certa: _____ è ora malvenuto a tentare di rimettere in discussione, attraverso la presente istanza di revisione, quanto deciso dal Pretore. Tutto ben considerato, quindi, lo scrivente TCA non può che concordare con quanto affermato da La _____ in sede di risposta 30 aprile 2001, ossia che, in casu , la revisione costituisce un mezzo giurisdizionale "... decisamente inadeguato ..." (cfr. III, p. 4), siccome utilizzato per un fine estraneo a quello per cui esso è stato istituito. Così come emerge dal considerando 2.2., la revisione - quale mezzo giurisdizionale straordinario - é subordinata a delle precise condizioni e non può essere utilizzata per eludere i termini né per rimettere perennemente in discussione delle decisioni (cfr. A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents, SZS 1990, p. 300; A. Grisel, op. cit., p. 942). In siffatte condizioni - nella misura in cui _____ non é qui riuscito a far valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova - la sua istanza di revisione 11 aprile 2001 si rivela manifestamente infondata. Comunque, esaminata nuovamente la documentazione agli atti, questa Corte ritiene che all'assicurato non poteva essere sfuggito che l'importo di fr. 26'832.70 gli era stato accordato a titolo di assegno di transizione ex art. 86ss. OPI (cfr., ad esempio, il dispositivo della decisione formale 22.11.1994 (doc. _): "Per il periodo dal

01.04.1991 al 31.10.1992, il Signor _____ ha diritto ad un assegno di transizione per cambiamento d'occupazione . Quest'ultimo ammonta a Fr. 26'832.70 ") e che, pertanto, tale somma andava intesa quale "anticipo" sull'assegno di transizione finalmente riconosciutogli da La _____ a conclusione della procedura promossa con il ricorso 29 gennaio 1995 (cfr. conteggio accluso allo scritto 7.11.1996 de La _____ - doc. _). A quest'ultimo proposito, va ricordato che, con scritto 15 settembre 1994, fu lo stesso _____ a qualificare quale semplice "anticipo" la corresponsione della somma di fr. 26'832.70, giacché, a parer suo, il calcolo dell'assegno di transizione avrebbe dovuto venir riconsiderato alla luce dei dati risultanti della dichiarazione salariale rilasciata dalla _____ (cfr. doc. _: "... vi ringrazio per il vostro scritto del 25.08.94 e rimango in attesa del versamento di Fr. 26'832.70 - quale anticipo - concernente il periodo fino al 31.10.1992").

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.